



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 12/03/2019
nr. 0001765
Classifica XIII.8.1-11

DGVPTM/DIV.2/FR

Rif. a) nota n.0007506 in data 20.02.2019 dell'Ufficio legislativo

b) nota n.0008467 in data 27.11.2017

del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

8467/2017

9095/2017

2066/2018

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
presidenza@pe.regione.sardegna.it

e, p.c.

Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov;

Direzione marittima di Cagliari
dm.cagliari@pec.mit.gov

Ufficio Circondariale marittimo di Arbatax
cp-arbatax@pec.mit.gov

Oggetto: Proposta di classificazione come porto di seconda categoria e classe ai fini dell'inserimento nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Al fine di formare un puntuale quadro istruttorio relativo alla proposta in oggetto, si reputa opportuno rappresentare quanto segue.

1. Com'è noto, l'art 1 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 divideva i porti in due categorie: *“alla prima categoria appartengono i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale, e servono unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato. Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente al commercio...”*;

g

1. Il R.D. n.5629 del 1888, emanato ai sensi degli articoli 3 e 10 del citato Regio decreto n.3095 del 1885, classificava il porto di Tortoli (antico nome del porto di Arbatax) come porto marittimo di prima categoria (presumibilmente, quindi, in qualità di porto rifugio);

2. l'art 2268 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) ha abrogato l'art 1 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (e, con esso, anche la definizione di porto rifugio) . L'art. 238 del medesimo D.lgs n.66/2010 prevede, in merito, quanto segue :
 - comma 1. *“I porti o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria”;*
 - comma 2. *“Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi” .*

3. Allo stato attuale ed alla luce della normativa sopra esposta sono quindi porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice dell'Ordinamento militare n.88/2010. L'elenco dei porti militari è indicato dall'articolo 1120 del regolamento (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.) ed in esso non figura il porto di Arbatax.

Ciò sembrerebbe far ritenere che il porto di Arbatax non sia più considerato come appartenente alla prima categoria.

Pertanto, al fine di poter procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari al buon


L

J

esito della procedura *de qua*, si prega codesta Amministrazione di voler informare la scrivente circa l'esistenza di eventuali ulteriori elementi o atti normativi dai quali possa emergere l'attuale qualifica come porto rifugio del sorgitore di Arbatax.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta



h